

STATUTO - F.I.G.F.®

testo integrato con le modifiche approvate dall'Assemblea Straordinaria dell'11/09/2005

ART. 01 - COSTITUZIONE DELLA FEDERAZIONE

La FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO FRECCETTE, in sigla F.I.G.F.®, è una Associazione senza fini di lucro.

La F.I.G.F.® ha lo scopo di promuovere la pratica del gioco delle frecce, di coordinare le norme che lo regolano, di curare la partecipazione anche in campo internazionale.

La F.I.G.F. ha sede in Treviso; è affiliata al C.S.A.In. (Centri Sportivi Aziendali e Industriali), Ente di Promozione Sportiva legalmente riconosciuto dal C.O.N.I.; svolge la sua azione nell'ambito delle norme generali della W.D.F. (World Darts Federation - Federazione Mondiale di Freccette).

ART. 02 - AMMISSIONE ALLA FEDERAZIONE

Per entrare a far parte della F.I.G.F.® i Dart Club e/o Organismi similari sportivi, di seguito denominati Affiliati, devono presentare domanda alla Sede nazionale.

La domanda deve essere accompagnata da:

- a) - lo Statuto Sociale comprovante il rispetto del principio di democrazia interna;
- b) - l'elenco degli iscritti (soci e giocatori), con un numero minimo di 5 nominativi maggiorenni;
- c) - le quote di affiliazione e tesseramento nei modi e nella misura deliberati dalla Federazione;
- d) - le Associazioni Sportive che entrano a far parte della F.I.G.F.® devono anteporre alla propria denominazione la qualifica di "DART CLUB®".

ART. 03 - APPARTENENZA ALLA FEDERAZIONE

Appartengono alla F.I.G.F.® i Dart Club®, le Associazioni Sportive e Organismi similari sportivi che:

- a) - siano stati regolarmente affiliati;
- b) - abbiano pagato le quote di affiliazione e tesseramento nei modi e nella misura fissati per l'anno in corso. I Soci ed i Giocatori iscritti alla F.I.G.F.® dagli Affiliati regolarmente federati hanno diritto alla tessera federale. Gli Affiliati devono comunicare alla Sede nazionale ed al Presidente/Coordinatore Regionale entro 15 giorni ogni variazione portata al proprio Statuto ed alle Cariche Sociali, nonché ogni e qualsiasi variazione di Sede Sociale e relativo indirizzo (ove per Sede sociale si intende un luogo aperto al pubblico e a tutti i tesserati F.I.G.F.®).

ART. 04 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I provvedimenti adottati dagli Organi della F.I.G.F.® hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo nei confronti di tutti i soggetti, i Dart Club, Società e persone fisiche, tesserati ed affiliati alla F.I.G.F.®

Gli Affiliati ed i tesserati si impegnano a non adire altre Autorità che non siano quelle Federali per la tutela dei loro diritti ed interessi e per la risoluzione di controversie di

qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito della F.I.G.F.®

Il Consiglio Federale, per particolari giustificati motivi, può concedere deroghe a quanto disposto dal comma precedente. Il diniego di autorizzazione deve, in ogni caso, essere compiutamente motivato.

Il Consiglio Federale entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato.

L'inosservanza della presente clausola compromissoria comporta la radiazione dai ruoli federali.

ART. 05 - SCIOLIMENTO DAL VINCOLO FEDERALE

Un Dart Club® cessa di far parte della F.I.G.F.® per:

- a) - dimissioni deliberate a norma dello Statuto Sociale;
- b) - radiazione a seguito di grave inadempienza agli obblighi previsti dalle norme federali, sentito il parere del Consiglio Federale;
- c) - per mancata riaffiliazione nei termini previsti dalle norme federali; il Dart Club inadempiente perde l'anzianità acquisita ed eventualmente il diritto di voto in Assemblea.

Gli uscenti, quale ne sia stato il motivo, sono tenuti a soddisfare tutte le eventuali pendenze di natura economica contratte con la F.I.G.F.® o con altri Affiliati e, a tal fine, i componenti dell'ultimo Consiglio del Dart Club sono solidalmente responsabili nei confronti della Federazione stessa.

ART. 06 - TESSERAMENTO

Possono partecipare a gare ufficialmente riconosciute dalla F.I.G.F.® solamente coloro che sono in possesso della tessera federale valida per l'anno in corso a norma dell'art. 3 lett. b), o di altri attestati rilasciati dalla F.I.G.F.®. Ogni Socio e/o Giocatore può essere tesserato alla F.I.G.F.® da un solo Dart Club.

ART. 07 - ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Sono ORGANI CENTRALI:

- a) - l'Assemblea Nazionale;
- b) - il Presidente;
- c) - il Consiglio Federale;
- d) - il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) - la Segreteria Generale.

Sono ORGANI DI GIUSTIZIA:

- f) - le Commissioni Giudicanti Regionali
- g) - la Commissione Unica di Appello

E' ORGANO ECCEZIONALE della F.I.G.F.®:

- h) - il Collegio dei Proibiviri

Sono ORGANI PERIFERICI

- i) - i Presidenti Regionali e i Comitati Regionali
- I) - i Coordinatori Regionali.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, salvo il rimborso delle autorizzate spese sostenute. Tutte le cariche degli organi centrali e periferici hanno la durata di tre anni, con la sola esclusione della carica di Coordinatore Regionale che ha la durata di un anno.

ART. 08 - ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale è il massimo Organo della Federazione. Può essere convocata in seduta Ordinaria e Straordinaria.

Essa è composta dai Presidenti e/o Delegati dei Dart Club che siano affiliati da almeno 9 (nove) mesi precedenti la data di effettuazione dell'Assemblea, in regola con le disposizioni previste dal presente Statuto.

Partecipano inoltre all'Assemblea, senza diritto di voto:

- a) il Presidente Federale;
- b) i Membri del Consiglio Federale;
- c) i Membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) i Presidenti e/o Coordinatori Regionali;
- e) i Presidenti e/o Delegati dei Dart Club con meno di nove mesi di anzianità.

E' ammessa la facoltà di delega che potrà essere attribuita ad un socio iscritto al proprio Dart Club o ad altro Presidente di Dart Club della propria Regione, presente alla Assemblea ed avente diritto di voto.

Un Dart Club in un'Assemblea sia essa ordinaria o straordinaria, non può rappresentare, oltre al proprio, più di un altro Dart Club. Funge da Segretario dell'Assemblea il Segretario Generale della F.I.G.F.[®]

Allo scadere del triennio e non oltre il 31 (trentuno) marzo dell'anno successivo, l'Assemblea elegge il Presidente Nazionale, il Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti, la Commissione Unica d'Appello. E' riconosciuto un voto per ogni Dart Club. L'Assemblea Ordinaria si riunisce una volta all'anno per discutere e deliberare sulla relazione tecnica e finanziaria e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Convoca l'Assemblea il Presidente Nazionale su deliberazione del Consiglio Federale, nei modi e nei termini stabiliti. L'Assemblea regolarmente costituita è presieduta dal Presidente Nazionale. La mancata approvazione della relazione costituisce motivo di decadenza del Presidente e del Consiglio Federale i quali restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione delle nuove cariche.

In caso di decadenza del Consiglio il Presidente convoca l'Assemblea Straordinaria entro 60 (sessanta) giorni e che dovrà aver luogo entro i successivi 30 (trenta) giorni.

L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di Dart Club che rappresentino almeno la metà più uno dei Dart Club affiliati aventi diritto di voto.

L'Assemblea in seconda convocazione delibera a maggioranza dei presenti, anche nel caso di convocazione per l'elezione/rinnovo delle cariche sociali.

ART. 09 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria è convocata su iniziativa del Consiglio Federale per deliberare le modifiche allo Statuto e per gravi circostanze. Può essere convocata inoltre su richiesta scritta e motivata di almeno la metà più uno dei Dart Club affiliati aventi diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata nella stessa data e sede dell'Assemblea Ordinaria. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria avviene a mezzo avviso su comunicato ufficiale a firma del Presidente Nazionale e controfirmata dal Segretario Generale. Deve contenere la sede, la data e l'ora di effettuazione dell'Assemblea, nonché l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare. Il comunicato ufficiale deve essere spedito a mezzo raccomandata a tutti i Dart Club affiliati almeno 40 (quaranta) giorni prima della data fissata.

L'Assemblea è validamente costituita con almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto e delibera in unica convocazione. Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti complessivamente spettanti ai presenti ad eccezione delle delibere relative alle modifiche dello Statuto per le quali è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti presenti.

Lo scioglimento della F.I.G.F.® è deliberato da una Assemblea Straordinaria, appositamente convocata, alla quale siano presenti almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto. Con apposita delibera, l'Assemblea nomina, con la maggioranza dei voti dei presenti, un Commissario Liquidatore che dovrà provvedere a redigere lo stato patrimoniale della F.I.G.F.® e all'espletamento di tutte le incombenze comunque connesse allo scioglimento della stessa.

L'Assemblea di cui al precedente comma, nella stessa tornata in cui ha deliberato lo scioglimento, stabilirà con la maggioranza dei voti validi presenti la destinazione dell'eventuale patrimonio attivo della F.I.G.F.® ad uno o più Enti di beneficenza.

ART. 10 -VOTAZIONI IN ASSEMBLEA

Hanno diritto al voto in Assemblea i Dart Club che siano stati affiliati da almeno 9 (nove) mesi e che siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione.

Ciascuno dei Dart Club ha diritto ad 1 (uno) voto nell'Assemblea.

Le votazioni in Assemblea possono avvenire a discrezione del Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano, per appello nominale o voto segreto.

Il voto segreto è obbligatorio per le elezioni alle cariche federali, o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei rappresentanti i Dart Club aventi diritto al voto.

L'Assemblea nomina, su proposta del suo Presidente, in caso di votazione a voto segreto, tre scrutinatori per il controllo delle schede ed il calcolo dei voti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi, ad eccezione delle maggioranze previste dall'art. 9 - comma 9.

ART. 11 - ORDINE DEL GIORNO

L'ordine del giorno dell'Assemblea è compilato dal Consiglio Federale ed è preventivamente comunicato con l'avviso di convocazione. I Dart Club affiliati che intendono inserire un argomento all'ordine del giorno devono farne domanda per iscritto

al Consiglio Federale comunicandone esattamente il testo desiderato e le motivazioni almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea. Il Consiglio Federale valuta se inserirlo o meno. In caso negativo ne dà comunicazione motivata al Dart Club.

ART. 12 - REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ

Per essere eletto alle cariche Federali occorre:

- a) essere cittadini italiani ed aver raggiunto la maggiore età;
- b) non aver riportato condanne per delitti dolosi;
- c) essere tesserati alla F.I.G.F.® da almeno un anno.

ART. 13 - ELEZIONE DEGLI ORGANI FEDERALI

Le candidature alle cariche federali, da eleggersi dall'Assemblea, devono essere comunicate alla Segreteria Generale presso la Sede Nazionale due mesi prima della fine del triennio e comunque entro il termine fissato con l'avviso di convocazione dell'Assemblea Elettiva, salvo deroghe soggette all'approvazione dell'Assemblea stessa. Nei casi di rinnovo anticipato di cariche elettive le candidature dovranno essere poste entro i venti giorni precedenti la data di effettuazione dell'Assemblea Straordinaria appositamente convocata. Il Segretario Generale allegherà all'avviso di convocazione dell'Assemblea l'elenco completo dei candidati ad eccezione del caso di rinnovo anticipato delle cariche. La votazione potrà avvenire solo su nominativi indicati sul predetto elenco.

Per l'elezione dei Consiglieri Federali ciascun avente diritto al voto in Assemblea esprime fino ad un massimo di 6 (sei) preferenze. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti nell'ordine. In caso di parità di voti tra due o più candidati, l'Assemblea procederà ad una votazione di ballottaggio tra i soli candidati che abbiano ottenuto la parità dei voti. Nel caso di vacanza, a titolo, di componenti del Consiglio Federale, purché in numero non superiore alla metà, si procederà all'integrazione dell'organico stesso chiamandovi a far parte i primi dei non eletti purché abbiano riportato nell'elezione almeno la metà dei suffragi attribuiti all'ultimo eletto. In caso contrario si procederà alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria per il reintegro delle cariche, nei termini e nei modi previsti dal presente statuto.

ART. 14 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione ed è responsabile, congiuntamente al Consiglio Federale, nei confronti dell'Assemblea Nazionale, dello C.S.A.IN. / CONI del funzionamento della Federazione. Convoca l'Assemblea Nazionale, convoca e presiede il Consiglio Federale.

Il Presidente può assumere provvedimenti di estrema urgenza salvo ratifica; è assistito dal Vice-Presidente al quale può delegare il potere per il compimento di taluni atti o talune categorie di atti in caso di suo impedimento temporaneo. In caso di suo impedimento definitivo il Vice-Presidente convoca l'Assemblea Straordinaria per il rinnovo di tutte le cariche secondo i termini e le modalità dell'art. 8 e dell'art. 9.

Presenta all'Assemblea una relazione tecnica e finanziaria della F.I.G.F.®.

In caso di impedimento temporaneo del Presidente, lo sostituisce il Vice-Presidente. Il Presidente è coadiuvato nelle sue funzioni dall'Ufficio di Presidenza che dirige.

Nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza saranno costituiti: un collegio arbitrale preposto all'attività agonistica ed un ufficio promozionale. Potranno essere costituiti altri uffici preposti a singoli settori con specifiche competenze e a seconda delle esigenze dell'attività; gli incarichi di tali uffici saranno coperti da soci tesserati sotto il controllo del Consiglio Federale.

ART. 15 - CONSIGLIO FEDERALE

Il Consiglio Federale è eletto dall'Assemblea ed è composto dal Presidente e da 6 (sei) Consiglieri. Eventuali incarichi specifici dei Consiglieri saranno stabiliti dal Consiglio stesso. Il Consiglio Federale si riunisce almeno 6 (sei) volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei membri, ed ha il compito di attuare le decisioni dell'Assemblea Nazionale e di assicurare la gestione Federale. In particolare sono di sua competenza:

- a) l'emanazione dei regolamenti: organico, di giustizia, sportivo e tecnico;
- b) l'elezione, al suo interno, del Segretario Generale e del Tesoriere;
- c) la vigilanza sull'attività degli Organi Federali periferici;
- d) l'approvazione delle domande di nuova affiliazione e riaffiliazione;
- e) la preparazione e l'adozione dei rendiconti finanziari e delle previsioni di spesa;
- f) l'approvazione del calendario Federale dei tornei ufficiali;
- g) la stipulazione delle convenzioni assicurative;
- h) la designazione dei collaboratori;
- i) il controllo sulla legittimità delle cariche periferiche;
- l) l'assegnazione di riconoscimento di benemerenza a chi, dentro e fuori la F.I.G.F.[®], abbia sostanzialmente contribuito alla realizzazione dei fini istituzionali della Federazione;
- m) la nomina di Coordinatori nelle Regioni ove sia comprovato il mancato funzionamento e/o ove manchi il Presidente Regionale.

Funge da segretario il Segretario Generale che tiene un verbale sintetico di tutte le riunioni. In caso di suo impedimento il Segretario Generale delega un suo sostituto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consigliere, che nel corso dell'anno non intervenga, salvo comprovate cause di forza maggiore, per 4 (quattro) volte, anche non consecutive, alle riunioni del Consiglio decade automaticamente. La carica di Consigliere è incompatibile con la Presidenza di Club.

ART. 16 - DECADENZE ED IMPEDIMENTI

Il Presidente ed il Consiglio Federale decadono:

- a) per dimissioni del Presidente o mancata approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale della relazione tecnica e finanziaria;
- b) per dimissioni o decadenza, anche non contemporanea, della metà più uno dei componenti il Consiglio Federale, nel corso del triennio.

L'ordinaria amministrazione spetterà, nell'ipotesi sub a), all'intero Consiglio Federale che dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria secondo i termini e le modalità dell'art. 8 e dell'art. 9. Nell'ipotesi sub b), invece, l'ordinaria amministrazione competrà al solo Presidente Federale, il quale è tenuto a convocare l'Assemblea

Straordinaria nei termini previsti dal precedente comma. Il Consiglio Federale decade, inoltre, per impedimento definitivo del Presidente provvedendo, in tale ipotesi, all'immediata convocazione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche.

ART. 17 - CONSULTA NAZIONALE

La Consulta Nazionale è formata dai Presidenti e dai Coordinatori Regionali. Essa viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente Federale per l'esame di argomenti federali e regionali e per coordinare l'attività regionale della F.I.G.F.®. Il Segretario Generale ed il tesoriere vi assistono nella qualifica ed in caso di assenza o impedimento possono farsi rappresentare da un loro delegato.

ART. 18 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo Federale preposto al controllo della contabilità, dei rendiconti e di qualsiasi atto dell'Amministrazione Federale, per accertarne la regolarità e verificare la rispondenza delle spese ai preventivi approvati. Esso è composto da 3 (tre) membri effettivi che nella loro prima riunione eleggono, nel proprio seno, il Presidente.

Nel caso di presenza nel Collegio dei Revisori dei Conti di membri esterni alla F.I.G.F.®, la Presidenza spetterà ad uno dei membri esterni.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti assistono alle riunioni degli organi deliberanti della Federazione, previo invito formale della Segreteria Generale.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica nell'ambito Federale.

ART. 19 - SEGRETERIA GENERALE

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Federale; dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato. Dà esecuzione ai provvedimenti degli organi deliberativi della F.I.G.F.®; assiste il Presidente Nazionale ed il Consiglio Federale.

Il Segretario Generale dirige tutti gli uffici della F.I.G.F.®, coordina collaboratori professionali, tecnici e/o di settore, previa deliberazione del Consiglio Federale.

Il Segretario Generale dà attuazione alle linee programmatiche e di sviluppo di tutte le attività della F.I.G.F.®. Egli prende parte alle riunioni del Consiglio Federale e della Consulta Nazionale e ne cura la sintetica redazione dei verbali.

In caso di assenza o impedimento, può farsi rappresentare da altro componente la Segreteria.

ART. 20 - ASSEMBLEE REGIONALI

L'Assemblea Regionale è composta dai Presidenti, o loro Delegati, dei Dart Club regolarmente affiliati alla F.I.G.F.® con sede nella Regione.

Spetta all'Assemblea Regionale, quando nella Regione vi siano almeno 6 (sei) Dart Club affiliati con tesserati regolarmente iscritti, indipendentemente dall'anzianità di affiliazione, eleggere il proprio Presidente Regionale unitamente ad un Segretario ed un Tesoriere, che formeranno con il Presidente il Comitato Regionale.

Approva, o non approva, la relazione tecnica e finanziaria del Comitato Regionale.

La mancata approvazione della relazione costituisce motivo di decadenza dell'intero

Comitato Regionale nei termini previsti dal presente statuto, in quanto applicabili, per le Assemblee Nazionali.

ART. 21 - PRESIDENTE REGIONALE, COMITATO REGIONALE E COORDINATORE REGIONALE

a) - PRESIDENTE REGIONALE E COMITATO REGIONALE

Il Comitato Regionale è formato dal Presidente Regionale, da un Segretario e da un Tesoriere. Il Comitato Regionale resta in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente Regionale, nell'ambito del Comitato regionale, è responsabile dell'organizzazione periferica della F.I.G.F.® nell'ambito della Regione.

Il Presidente Regionale invia annualmente in visione, prima di sottoporla all'approvazione dell'Assemblea Regionale, la relazione finanziaria al Consiglio Federale.

b) - COORDINATORE REGIONALE

Il Consiglio Federale, nelle Regioni dove vi siano meno di 6 (sei) Dart Club affiliati con tesserati regolarmente iscritti e nelle sole Regioni dove l'Assemblea Regionale non è riuscita ad eleggere il suo Presidente entro il 30 giugno, designa d'ufficio il Coordinatore Regionale entro i successivi sessanta giorni.

Il Coordinatore Regionale resta in carica un anno e può essere riconfermato.

ART. 21 BIS - COMMISSIONI GIUDICANTI REGIONALI

L'Assemblea Regionale provvede entro il 30 giugno di ogni triennio ad eleggere la Commissione Giudicante Regionale, nel rispetto dei requisiti di eleggibilità di cui all'art.12. Ciascuna Commissione Giudicante Regionale dura in carica tre anni. Ciascuna Commissione Giudicante Regionale è composta da tre membri effettivi e due supplenti; i membri supplenti hanno diritto di partecipare a tutti gli atti della Commissione e diritto di voto solo in caso di impedimento o mancanza motivata dei membri effettivi.

L'Assemblea Regionale provvede ad eleggere i membri effettivi o supplenti venuti a mancare nel corso del mandato per qualsiasi causa.

Ciascuna Commissione Giudicante Regionale delibera a maggioranza ed elegge al proprio interno il Presidente cui spetta la direzione dei lavori della Commissione.

La carica di membro della Commissione Giudicante Regionale è incompatibile con ogni altra carica federale nazionale o regionale.

La Commissione Giudicante Regionale ha competenza a decidere in primo grado ogni controversia e qualsiasi contenzioso insorga nella regione. Le decisioni della Commissione sono immediatamente esecutive.

La Commissione giudica in primo grado applicando le norme dello Statuto, dei Regolamenti di Gioco nazionali ed internazionali vigenti, delle direttive e Regolamenti della F.I.G.F.®. La Commissione informa prontamente il Consiglio Federale della F.I.G.F.® di tutti i casi per i quali è richiesto il giudizio della Commissione.

E' in potere del Consiglio Federale deferire le controversie, alle quali in Consiglio stesso riconosca rilevanza nazionale, direttamente alla Commissione Unica di Appello. Il giudizio avanti la Commissione Giudicante Regionale si svolge liberamente senza obblighi di procedura, fatta salva la l'applicazione dei regolamenti di procedura emanati dal Consiglio Federale e, subordinatamente ai primi, dalla Assemblea Regionale o emanati dalla stessa Commissione nel rispetto delle norme nazionali e regionali. Le

decisioni della Commissione Giudicante Regionale devono essere comunicate in forme idonee agli interessati ed al Consiglio Federale.

ART. 21 TER - COMMISSIONE UNICA DI APPELLO

La Commissione Unica di Appello è eletta dall'Assemblea Nazionale, nel rispetto dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 12 e dura in carica tre anni.

La Commissione Unica di Appello è composta di tre membri effettivi e due supplenti; i membri supplenti hanno diritto di partecipare a tutti gli atti della Commissione e diritto di voto solo in caso di impedimento o mancanza motivata dei membri effettivi.

L'Assemblea Nazionale provvede ad eleggere i membri effettivi o supplenti della Commissione Unica d'Appello venuti a mancare nel corso del mandato per qualsiasi causa. La Commissione Unica d'Appello delibera a maggioranza e provvede ad eleggere al proprio interno il Presidente cui spetta la direzione dei lavori della Commissione.

La carica di membro della Commissione Unica D'Appello è incompatibile con qualsiasi altra carica federale nazionale o regionale.

La Commissione Unica d'Appello è giudice di appello contro le decisioni delle Commissioni Giudicanti Regionali e giudice in unico grado delle controversie ad essa deferite dal Consiglio Nazionale a norma dell'art. 21 bis. L'impugnazione avanti la Commissione Unica d'Appello può essere proposta, non oltre giorni trenta dalla comunicazione della decisione di primo grado, dalle parti del giudizio di primo grado interessate ed in ogni caso dal Consiglio Federale della F.I.G.F.®

La Commissione Unica d'Appello ha il potere di sospendere l'esecutività delle decisioni di primo grado delle Commissioni Giudicanti Regionali.

La Commissione Unica d'Appello giudica nel rispetto delle norme di merito e procedura previste dall'art. 21 bis, nonché secondo equità.

La Commissione Unica d'Appello comunica al Consiglio Federale gli appelli ricevuti e la data di trattazione degli stessi. Il Consiglio Federale ha diritto di partecipare alla trattazione delle controversie per mezzo di un proprio delegato che ha diritto a intervenire e presentare proprie conclusioni.

Le decisioni della Commissione Unica d'Appello sono definitive ed inappellabili.

ART. 21 QUATER - COLLEGIO DEI PROBIVIIRI

Il Collegio dei Probiviri è un Organo eccezionale della F.I.G.F.® che viene eletto dall'Assemblea Nazionale, in seduta Straordinaria, in caso di grave contrasto tra gli Organi Centrali della F.I.G.F.® ed in ogni altra situazione di impossibilità di funzionamento degli Organi Centrali e comunque di carattere eccezionale tale da compromettere il normale funzionamento delle attività federali.

L'Assemblea Straordinaria per l'elezione del Collegio dei Probiviri può essere convocata anche su iniziativa personale del Presidente Nazionale.

Ciascun membro del Collegio dei Probiviri deve essere eletto con la preferenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto nell'Assemblea Straordinaria.

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri scelti dall'Assemblea Straordinaria anche in deroga ai criteri di eleggibilità dell'art. 12, con criterio di preferenza per soggetti dotati di opportune cognizioni tecniche e giuridiche.

In ogni caso il Collegio dei Probiviri deve assolvere agli incarichi affidatigli dall'Assemblea Straordinaria entro e non oltre mesi tre dall'elezione, salvo proroghe

concesse dall'Assemblea Straordinaria.

Il Collegio dei Probiviri delibera all'unanimità. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono obbligatorie e vincolanti per tutti gli organi della Federazione.

ART. 22 – FINANZIAMENTO

Le entrate della F.I.G.F.® sono costituite da:

- a) quote di affiliazione dei Dart Club e tesseramento dei Soci dei Dart Club;
- b) contributi e sovvenzioni erogati da enti pubblici e/o privati o da persone;
- c) da legati o donazioni;
- d) da beni mobili o immobili;
- e) dai proventi derivanti dalle attività istituzionali.

ART. 23 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della F.I.G.F.® ha la durata di un anno con inizio il 01 settembre e chiusura il 31 agosto dell'anno successivo. Nel rendiconto della Federazione dovranno essere iscritte tutte le entrate a qualsiasi titolo acquisite e relative uscite.

ART. 24 - INCOMPATIBILITÀ'

La qualifica di componenti Organi Centrali e Periferici eletti è incompatibile con qualsiasi altra carica Federale eletta sia centrale, sia periferica che di Presidente di Dart Club. Fanno eccezione il Segretario ed il Tesoriere dei Comitati Regionali, che possono ricoprire in contemporanea la carica di Presidente di Dart Club.

Le cariche di componenti il Collegio di Revisori dei Conti sono incompatibili con ogni altra carica nell'ambito federale.

ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO

Il presente Statuto sostituisce ad ogni effetto quello in precedenza vigente ed entra in vigore il giorno di approvazione da parte dall'Assemblea Nazionale.

ART. 26 - REGOLAMENTI

Entro un anno dalla data di entrata in vigore dello Statuto, il Consiglio Federale provvederà ad emanare il Regolamento di esecuzione nonché norme di attuazione delle disposizioni dello Statuto in materia di gestione, amministrazione e contabilità.

Il Consiglio Federale è, inoltre, delegato ad emanare regolamenti per disciplinare tutte le attività della F.I.G.F.® nel rispetto delle norme di carattere generale e/o particolare dettate dallo Statuto.

I regolamenti vigenti, emanati nel vigore del precedente, mantengono efficacia e validità, in quanto compatibili, fino ad espressa abrogazione.

Norme Federali in vigore secondo prot. 9/98 dd. 23/02/98

ARBITRI

Nelle gare individuali, dalle partite dei preliminari fino alle partite dei quarti compresi, il

giocatore che perde il proprio incontro deve arbitrare la partita successiva che solitamente si gioca sulla stessa pedana.

Nelle gare di doppio la partita da arbitrare viene assegnata al primo nominativo della coppia che può essere sostituito anche dal proprio compagno. Per le partite del primo incontro, siano esse partite dei preliminari o del primo turno, saranno chiamati ad arbitrare gli iscritti sorteggiati per ultimi nella formazione del tabellone, a partire dall'ultimo e in relazione al numero di pedane utilizzate. Per le partite di semifinali e finali gli arbitri saranno designati dagli Organizzatori.

Nelle gare a squadre l'arbitraggio è assegnato ai giocatori delle squadre stesse che si alterneranno in pedana secondo l'ordine concordato dai Capitani di Squadra.

TESSERAMENTO MINORI

Come da delibera del Consiglio Federale dell'11/01/97, l'età minima per partecipare a gare federative è fissata a 10 anni compiuti. Si ricorda che sarà obbligo dei Presidenti dei Dart Club subordinare il tesseramento di un minore di 14 anni all'esistenza di specifica autorizzazione dei genitori/tutori, da trattenersi agli atti del Dart Club.

DIVISA DI GIOCO

I tesserati che partecipano ad una qualsiasi gara federativa devono indossare la divisa del proprio Dart Club consistente in una maglia, maglietta, camicia, felpa od altro uguali per tutti i giocatori in gara dello stesso Dart Club. Nel Campionato Italiano Individuale, Campionato Italiano di Doppio, Dart Master e Coppa Italia, oltre all'obbligo della divisa intesa come maglia uguale per tutti i giocatori dello stesso Dart Club, è fatto anche divieto di indossare pantaloni jeans o tipo jeans. Le squadre che si qualificano alla fase finale nazionale del Campionato Nazionale a Squadre devono indossare per tale evento una divisa completa oltre che di maglie anche di pantaloni uguali per tutta la squadra. È provvisoriamente accettata la tuta sportiva se rappresenta la divisa del Dart Club con l'esclusione di pantaloni jeans o tipo jeans.